

IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1

(Nuovi criteri per il riconoscimento delle PO)

1. A seguito degli impegni assunti con il CCNI per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2009, la parti concordano l'integrale revisione della disciplina concernente i criteri da adottare per il riconoscimento delle Posizioni Organizzative a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Nel rispetto della cornice di comparto indicata dagli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999 le parti convengono quanto segue:
 - a. di individuare le risorse finanziarie da destinare al fondo nazionale per le posizioni organizzative;
 - b. di retribuire le posizioni organizzative, distinte in due categorie, conferite esclusivamente al personale della terza area, a prescindere dalla fascia retributiva di appartenenza, con apposita indennità;
 - c. di costituire presso i singoli enti, ove si registrano posizioni organizzative, apposito fondo locale per la retribuzione delle PO, assegnando a tal fine le risorse previste con l'accordo annuale per la distribuzione del fondo unico di amministrazione (FUA);
 - d. di limitare il riconoscimento delle PO agli incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni del personale della terza area funzionale, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità;
 - e. di riconoscere nei limiti del fondo locale per le p.o. la facoltà al dirigente di conferire esclusivamente al personale della III Area incarichi di elevata responsabilità funzionali alla missione istituzionale dell'Ente;
 - f. di accordare l'indennità di p.o. agli incarichi "normativamente previsti" ed a quelli "funzionali" coerenti agli obiettivi operativi assegnati di anno in anno all'Ente;
 - g. di prevedere un coerente sistema di conferimento e revoca delle posizioni organizzative.

Art. 2

(Ammontare della spesa destinata a remunerare le PO. Fondo nazionale per le PO)

1. Le parti convengono di destinare la somma complessiva di € alla remunerazione di incarichi tecnico/amministrativi aventi il carattere della elevata responsabilità ed attribuiti al personale della III Area in servizio presso gli enti dell'Amministrazione Difesa. Detta somma costituisce il fondo nazionale per le p.o. che viene ripartito nei fondi locali di cui al successivo art. 3.
2. L'importo annuo per tredici mensilità costituente l'indennità di posizione organizzativa è pari ad € nel caso di "*incarichi di I categoria*" e ad € nel caso di "*incarichi di II categoria*", intendendosi le somme al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e corrispondenti rispettivamente ad € e ad € al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
3. Il contingente di p.o. è determinato a livello nazionale in complessive n. unità.

Art. 3
(Costituzione del Fondo locale per le PO)

1. In prima applicazione, ciascun ente dell'Amministrazione Difesa censito nell'elenco che contiene le *"Posizioni Organizzative coperte al 31 dicembre 2009"* è assegnatario di una somma determinata dal prodotto tra l'importo dell'indennità di p.o. ed il numero di p.o. indicate per ciascun ente nel suddetto elenco. Gli importi che eventualmente residuano all'esito di questa ripartizione sono contestualmente attribuiti a ciascun ente in maniera proporzionale. Detto ammontare complessivo costituisce il fondo locale per le p.o..
2. A regime, a seguito della relativa ricognizione operata dalla Direzione Generale per il Personale Civile, tali fondi locali saranno annualmente rideterminati nel loro ammontare nel seguente modo:
 - a. in diminuzione, per effetto delle soppressioni dei posti registrate nell'anno di riferimento;
 - b. in aumento, per effetto del riconoscimento delle nuove posizioni organizzative previsto al successivo art. 8
3. Quanto indicato al comma 2 non comporta alcun incremento di spesa rispetto allo stanziamento previsto all'art. 2 (€.....).

Art. 4
(Requisiti e tipologia degli incarichi conferibili)

1. Gli incarichi che possono dar luogo al riconoscimento della posizione organizzativa sono classificati in due tipologie: *"incarichi normativamente previsti"* ed *"incarichi funzionali"*.
2. In coerenza con il disposto dell'art. 18, comma 2, CCNL 16.2.1999, vengono di seguito individuate le tipologie di incarichi conferibili:

n	<i>Incarichi normativamente previsti</i>	riferimento normativo	categoria
1	capo servizio amministrativo	dpr 167/2006, art. 6	I
2	capo ufficio relazioni con il pubblico	d.lgs.165/2001, art. 11	II
3	incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione conferiti presso Uffici istituzionalmente preposti alla gestione del contenzioso	d.lgs 165/2001 art. 12	II
4	capo gestione denaro / finanziario / patrimoniale / materiali	dpr 167/2006, art. 6	II
5	titolare ufficio cassa	dpr 167/2006, art. 6	II
6	ufficiale rogante	dpr 167/2006, art. 6	II
7	consegnatario del materiale per debito di custodia tenuto alla resa del conto giudiziale	dpr 167/2006, art. 6	II
8	funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife);	r.d. 2440/1923 art. 54	II
9	responsabile servizio prevenzione e protezione	d.lgs. 81/2008, art. 32	II
10	responsabile protocollo informatico	dpr 445/2000, art. 61	II

	Incarichi funzionali		
11	incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione		II
12	consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali		II
13	consigliere giuridico presso stabilimenti, arsenali, poli delle FF.AA.		II
14	incarichi di studio presso Uffici Legali di livello dirigenziale		II
15	incarichi tecnici ad alta valenza professionale (ingegneri, architetti, psicologi, chimici, fisici, biologi) Figure professionali CISAM...		II
16	titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la terza area funzionale presso SS.MM., S.G.D., G.M., UU.CC. e DD.GG.		II
17	titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la terza area funzionale presso Enti diversi da SS.MM., S.G.D., GM, UU.CC. e DD.GG.		II
18	capo segreteria e segretario particolare presso segreterie di Uffici di livello dirigenziale generale		II
19	Vice direttore CE.DOC. e Vice direttore didattico I.G.M.		II

3. Le parti si danno atto che gli incarichi per i quali è possibile attribuire l'indennità di p.o. sono esclusivamente quelli individuati al comma 2.

Art. 5

(Nozione di "titolarità di unità organica" e particolari tipologie di incarichi)

1. La "titolarità di unità organica" non può essere riferita agli incarichi relativi alle mere articolazioni interne di una Unità, ma deve corrispondere ad uffici che contemplino la direzione di personale, ad eccezione dei soli incarichi di "Consulente giuridico" e di "Consigliere giuridico", nonché di alta valenza professionale (ingegneri, architetti, psicologi, fisici, chimici, biologi, preposti a compiti di elevata responsabilità).
2. Gli incarichi di "Consulente giuridico" e di "Consigliere giuridico" assumono rilevanza di p.o. solo se conferiti presso Alti comandi, ovvero Stabilimenti/Arsenali/Poli delle FF.AA..
3. Presso ciascuna delle sopraccitate tipologie di enti non è possibile riconoscere più di un solo incarico di consulenza giuridica o consiglierato giuridico.
4. E' escluso dal novero delle p.o. ogni altro incarico di consulenza o consiglierato, comunque denominato, attribuito presso enti diversi dai succitati.
5. La titolarità di Unità Organica tecnica o amministrativa organicamente prevista comporta l'effettiva direzione di più unità di personale addette alla medesima UO. Fa eccezione la titolarità di UO presso gli uffici di staff degli Organi di Vertice (SS.MM. e SGD) (art. 18 CCNL 16.2.1999).

Art. 6
(Criteri di attribuzione dei nuovi incarichi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per la copertura degli incarichi di nuova istituzione o vacanti che possono dare luogo al riconoscimento della PO il dirigente procede al conferimento degli incarichi stessi nell'ambito del personale della III Area con ordine di servizio scritto e motivato tenendo conto dei requisiti culturali (titoli di studio), delle attitudini (capacità relazionale e propensione all'aggiornamento) e delle capacità professionali (titolarità di p.o. negli ultimi 4 anni) dei dipendenti in relazione alle funzioni da svolgere.
2. Nell'atto di conferimento devono essere precisati i compiti, gli obiettivi assegnati, le direttive in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio e la durata dell'incarico.

Art. 7
(Revoca degli incarichi)

1. A norma dell'art. 19, co. 3, CCNL 16.2.1999 l'incarico può essere revocato con atto scritto e motivato prima della scadenza per:
 - o inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento
 - o intervenuti mutamenti organizzativi;
 - o accertamento di risultati negativi.
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza. L'indennità può essere riconosciuta – ad eccezione che per l'inosservanza delle direttive o per risultati negativi – per il periodo di svolgimento della funzione qualora ciò sia espressamente attestato dal valutatore ai sensi dell'art.6, co. 4.

Art. 8
(Mutamenti organizzativi)

1. Nell'ipotesi di soppressione di Enti dell'A.D. le somme relative ai fondi locali rimangono nella disponibilità del FUS nazionale, fatta salva la possibilità di destinarle in sede di contrattazione nazionale alla remunerazione di p.o. di conseguente nuova istituzione presso enti diversi.
2. Nel caso di soppressione di p.o., di cui gli Enti interessati dovranno dare comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Civile, le corrispondenti risorse saranno portate in diminuzione dei fondi locali per la successiva destinazione al FUS nazionale.

Art. 9
(Criteri per il pagamento della indennità di PO)

1. Gli importi delle indennità di posizione indicati all'art. 2 di € ed €..... sono riferiti a valori tabellari al lordo degli oneri a carico del lavoratore per tredici mensilità. Per le modalità di corresponsione, l'indennità di PO segue le sorti della retribuzione fondamentale.

2. Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile esclusivamente appartenente alla terza area, allo stesso compete l'indennità nella misura propria prevista all'art. 2.
3. Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta una sola posizione organizzativa

Art. 10
(Procedure per il pagamento della indennità di PO)

1. La Direzione generale per il personale civile assegna a ciascun ente a titolo di fondo locale per le p.o. le risorse necessarie per retribuire il numero di posizioni coperte al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Quanto residua nel fondo locale per le p.o. a seguito del pagamento delle indennità di posizione costituisce anticipazione del Fondo Unico di Sede (FUS).
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti, previa concertazione locale, comunicano alla Direzione generale per il personale civile:
 - a. le p.o. retribuite nei limiti del fondo locale per le p.o. indicato al comma 1;
 - b. le p.o. soppresse;

Art. 11
(Norma finale)

Nel rammentare che a norma dell'art. 18, co. 1 CCNL 16.2.1999 gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti esclusivamente per lo "*svolgimento di compiti di elevata responsabilità*" e che è escluso qualunque automatismo tra la titolarità di incarichi genericamente afferenti alla III Area e l'attribuzione dell'indennità di p.o., si fa richiamo ai dirigenti degli enti di attenersi ad una stretta osservanza della disciplina contenuta nel presente accordo, in particolare, in ragione della responsabilità erariale connessa alla spendita di risorse finanziarie pubbliche.